

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

**E**

**IL MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, di seguito denominata "AGENZIA", nella persona del Direttore Generale, dott. Marcello Minenna, e il MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, di seguito denominato "DIPARTIMENTO" rappresentato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini;

VISTO l'articolo 63 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", nella parte in cui disciplina le competenze dell'AGENZIA;

VISTO l'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l'altro, a far data dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato* (A.A.M.S.) nell'*Agenzia delle dogane*, denominata AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO, con riferimento agli assetti specialistici della Polizia di Stato, il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*";

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni volte a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'AGENZIA:

- nell'ambito delle competenze riconosciute dalla normativa vigente, monitora e analizza, mediante l'attivazione e la gestione di proprie banche dati, nonché attraverso il centrale *Ufficio Analisi e Ricerca* e la *Sala Analisi* della *Direzione Antifrode e controlli*, i flussi

commerciali e le altre informazioni in possesso, allo scopo di elaborare profili di rischio, utili per le relative attività istituzionali delle Forze di polizia;

- esercita attribuzioni di polizia giudiziaria nei limiti definiti: dall'articolo 57, comma terzo, del c.p.p.; dagli articoli 324 e 325 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; dall'articolo 32 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dall'articolo 31 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

CONSIDERATA la reciproca volontà dell'AGENZIA e del DIPARTIMENTO di rafforzare la collaborazione prevedendo sinergie in materia di raccordo informativo e di analisi operativa, lo svolgimento di attività formative reciproche e di scambio di *best practices*, anche nelle tecnologie di supporto alle attività di pertinenza, che implementino e rafforzino le capacità di contrasto di rispettiva competenza, nonché ulteriori forme di collaborazione attinenti agli ambiti di competenza specialistica della Polizia di Stato;

**sottoscrivono il presente**

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **Articolo 1**

#### ***Ambiti di collaborazione***

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'AGENZIA e il

DIPARTIMENTO (di seguito Parti), nell'ambito del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni e competenze.

2. Le aree di intervento attengono agli ambiti di competenza specialistica della Polizia di Stato e riguardano:

- a) nel rispetto delle norme recate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e fermo restando l'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo scambio di informazioni, nei limiti delle rispettive competenze e per i propri fini istituzionali, per lo sviluppo di iniziative, anche congiunte, nei settori di interesse comune;
- b) l'organizzazione di attività formative reciproche in materie di interesse comune, anche attraverso la pianificazione di convegni, conferenze e seminari, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, anche al fine di realizzare progetti, studi, ricerche e analisi su temi di comune interesse;
- c) lo scambio di *best practices*, con particolare riferimento al settore delle tecnologie di supporto alle attività di competenza e in materia di analisi dei “*big data*”;
- d) ulteriori forme di collaborazione da sviluppare secondo le intese attuative di cui all'articolo 2, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

## Articolo 2

### *Intese attuative*

1. Le modalità esecutive delle ulteriori forme di collaborazione di cui all'articolo 1,

2. comma 2, lettera d), sono definite attraverso intese attuative tra le Direzioni dell'AGENZIA e le Direzioni o Uffici Centrali del DIPARTIMENTO competenti *ratione materiae*, previa comunicazione ai referenti di cui al successivo articolo 3, per le valutazioni di competenza.

### **Articolo 3**

#### ***Referenti***

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
- a) per l'AGENZIA, il Responsabile delle Operazioni di Controllo;
  - b) per il MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, un rappresentante della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e uno dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

### **Articolo 4**

#### ***Trattamento dei dati personali e riservatezza***

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo sono improntate:
- a) al rispetto del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale;
  - b) ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

## **Articolo 5**

### ***Oneri***

1. Dal presente Protocollo non derivano oneri aggiuntivi per le Parti a carico della finanza pubblica.
2. Specifiche iniziative possono essere oggetto di accordi discendenti, sempre che non prevedano oneri aggiuntivi.

## **Articolo 6**

### ***Durata, integrazioni e modifiche***

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La predetta durata del Protocollo potrà essere prorogata di comune accordo tra le Parti firmatarie ovvero modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno

emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di rivalutare strumenti e modalità della stessa.

## **Articolo 7**

### ***Pubblicazione***

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa, anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Roma, 26 giugno 2021

AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI  
DIRETTORE GENERALE  
*Marcello Minenna*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA  
IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
*Lamberto Giannini*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.gs 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.gs 39/93